

Prima di partire controllate la Fi

Che cos'è la Formula imprenditoriale? Ero alla ricerca di un finanziamento per la mia start-up. Mentre mi consegnavano il modulo per la richiesta mi hanno raccomandato di esprimere chiaramente la mia Formula imprenditoriale: che cos'è?

Alessio P., Bergamo

La Formula imprenditoriale (Fi) è un modello messo a punto da Richard Normann nel 1977, ma forse il suo nome originale in inglese è più evocativo: Business Idea. Tale modello, infatti, pone l'attenzione sulle tre domande cruciali che ciascun imprenditore si deve porre: 1) che cosa vuoi vendere; 2) a chi vuoi vendere; 3) come pensi di organizzarti per riuscirci. Secondo il modello, le tre risposte devono avere un alto grado di coerenza fra le loro componenti e fra di loro, solo così la Fi è valida e l'impresa è concorrenziale. Si consideri, per esempio, un'azienda che voglia fare dell'assistenza post vendita il suo punto di forza, ma non abbia definito in modo rigoroso la distinta base di ciò che produce e vende. Come potrà garantire di inviare il corretto pezzo di ricambio se non è in grado di risalire dal numero di matricola all'elenco dei componenti utilizzati? Si consideri anche un'azienda che intenda cominciare a vendere all'estero i propri beni, ma che al centralino non vi sia nessuno in grado di rispondere in una lingua diversa dall'italiano. L'aiuto di un consulente è spesso decisivo nella valutazione della propria Fi.

**Dottor Gaetano Comandatore
Comandatore Bedeschi Consulting, Bergamo**

SPORTELLLO LETTORI

Per le vostre domande potete scrivere a:

REDAZIONE IL MONDO
Via A. Rizzoli 8 - 20132 Milano
Fax 02/2584.3880 - E-mail:
ilmondo.professionihelp@rcs.it
Le risposte sono fornite
con la collaborazione del sito
www.professionisti.it

Attenti all'alito quando si guida

L'alito vinoso integra l'accertamento di guida in stato di ebbrezza?

Un lettore, via e-mail

La pronuncia n. 2568 del 17 gennaio 2013, resa dalla Quarta Sezione della Corte di Cassazione, nega tale condotta in favore del principio del favor rei. In una situazione nella quale l'accertamento dello stato di alterazione psico-fisica da assunzione di alcolici, in capo a un soggetto coinvolto in un incidente stradale, si caratterizza per l'assenza di strumenti tecnici (alcol test) e viene, così, demandato esclusivamente alla percezione soggettiva dei verbalizzanti, non garantisce di sostenere la sussistenza degli estremi penalmente rilevanti della guida in stato di ebbrezza. Solo l'utilizzo di indagini che si avvalgano di esami ematici, etilometrici o di liquidi biologici, i quali appaiano caratterizzati da quei profili di certezza, precisione e tassatività oggettiva, può seriamente permettere di configurare una condotta come penalmente significativa e, in eventualità di norme compositamente concepite come l'art. 186 comma 2 CdS, di inserirla correttamente nell'ipotesi specificatamente prevista. Quindi, secondo i giudici va escluso che la percezione di «un alito vinoso», oppure «della portata dell'incidente stradale provocato» costituiscano sintomi, quali elementi puramente presuntivi, della guida in stato di ebbrezza.

**Avvocato Giorgia Pecchi
Studio Legale Pecchi, Roma**

No al sequestro preventivo per il fisco

È possibile il sequestro preventivo dei beni aziendali per il reato di evasione fiscale?

Un lettore, via e-mail

No. Il sequestro preventivo è strumento a disposizione del Pm, che permette alle autorità di esercitare il controllo su beni collegati al reato, sottraendoli alla disponibilità dell'indagato. L'applicazione della misura è sottoposta a limiti: il Pm può proporre istanza al Gip, il quale potrà accettare la richiesta disponendo il sequestro con decreto motivato (art. 321 c.p.p.) solo nel caso in cui vi sia concreto pericolo di reiterazione del reato o di commissione di nuovi reati se il bene rimane nella disponibilità dell'indagato. All'ad di un'azienda, indagato per evasione fiscale, in un caso recente arrivato in Cassazione, era stata applicata la misura cautelare del sequestro preventivo con oggetto la quota di patrimonio aziendale equivalente alla somma presumibilmente evasa. La Corte (Cass. Pen. 9576/13) ha ritenuto illegittimo il provvedimento, poiché la situazione sarebbe stata carente degli elementi necessari all'applicazione della misura: il giudice competente avrebbe concesso la misura sfruttando una «motivazione apparente», non avendo il Pm adeguatamente sviluppato argomentazioni a contrario rispetto al dato giuridico della separazione tra patrimonio aziendale e gestione dello stesso posta in essere dall'amministratore responsabile.

Avvocato Giorgia Pecchi, Studio Legale Pecchi, Roma